

Università degli Studi della Tuscia Il Piettore

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art. 10, rubricato "Competenze disciplinari";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 185/19 dell'11 marzo 2019, e, in particolare, l'art. 16 (*Collegio di disciplina*), commi 2 e 3;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento di questa Università, emanato con decreto rettorale n. 827/19 del 31 ottobre 2019, e, in particolare, l'art. 30 relativo alla composizione e alle procedure per la costituzione del Collegio di disciplina;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 875/13 del 3 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale n. 938/14 del 14 novembre 2014;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina emanato con decreto rettorale n. 829/19 del 31 ottobre 2019;

VISTO il decreto rettorale n. 504/16 del 31 maggio 2016, successivamente modificato con decreto rettorale n. 266/18 del 26 marzo 2018, relativo alla nomina del Collegio di disciplina di questo Ateneo, triennio 2016-2019:

RILEVATA la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio di disciplina a norma dell'art. 16 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento di questo Ateneo; TENUTO CONTO che, con separato provvedimento, si darà avvio alla procedura per la nomina dei componenti esterni all'Ateneo nel Collegio di disciplina secondo le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento;

D E C R E T A Collegio di disciplina (art. 16 Statuto) – triennio 2019-2022

Art. 1

Indizione elezioni componenti interni

- 1. Ai fini della costituzione del Collegio di disciplina di questa Università, sono indette le elezioni dei seguenti componenti interni, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno 5 anni:
 - n. 2 professori ordinari (un componente effettivo e uno supplente)
 - n. 2 professori associati (un componente effettivo e uno supplente)
 - n. 2 ricercatori di ruolo (un componente effettivo e uno supplente).
- 2. Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno martedì 10 dicembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.00.
- 3. Il seggio elettorale sarà allestito in un'apposita Aula del Rettorato dell'Università.
- 4. I componenti del seggio elettorale saranno nominati con decreto rettorale almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni; nel decreto sarà, altresì, indicata l'ubicazione del seggio.



Sil



- 5. La durata in carica dei componenti interni all'Ateneo nel Collegio di disciplina, salvo modificazioni del proprio stato giuridico, è triennale e decorre dalla data del provvedimento di nomina del Collegio di disciplina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
- 6. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2

Elettorato, candidature e validità delle elezioni

- 1. L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 2. L'elettorato attivo spetta, per i componenti professori ordinari, ai professori ordinari; per i componenti professori associati, ai professori associati; per i componenti ricercatori di ruolo, ai ricercatori di ruolo.
- 3. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo che si trovino in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
- 4. I professori e i ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo definito hanno titolo all'elettorato passivo solo se, entro i tre giorni successivi alla indizione delle elezioni, presentino al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
- 5. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima della nomina, ovvero qualora presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia ad usufruire del periodo residuo, da far valere dalla data della nomina.
- 6. L'Amministrazione predispone gli elenchi degli elettori, le schede elettorali, e quant'altro necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
- 7. Gli elenchi di cui al precedente comma sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse, presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto, venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino con un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, la loro appartenenza al corpo elettorale alla data delle votazioni.
- 8. Le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 3

Commissione elettorale

- 1. Ai sensi degli artt. 32 e 40 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle votazioni, è così costituita:
 - Prof. Leonardo VARVARO
 - Prof. Carlo SOTIS
 - Dott.ssa Grazia SOMMARIVA
 - Avv. Maria Assunta MOROSINI

professore di prima fascia, Presidente professore di seconda fascia, componente

ricercatore di ruolo, componente

personale tecnico-amm.vo, componente







• Sig.ra Olga PALOMBI

personale tecnico-amm.vo, componente, con funzioni di Segretario.

- 2. La Commissione elettorale svolge compiti consultivi, accerta la validità delle candidature presentate, disciplina la propaganda elettorale, decide sulle contestazioni e sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini per l'elaborazione dei dati definitivi.
- 3. La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati attestati dal verbale trasmesso dal seggio, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dal precedente articolo 2, comma 8, ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle eventuali contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
- 4. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. Il componente supplente è il secondo degli eletti.
- 5. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo la maggiore età.

Art. 4

Presentazione delle candidature

- 1. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Generale di Ateneo, per le elezioni dei rappresentanti di cui alprecedente articolo 1, le candidature dovranno essere presentate presso l'Ufficio URP e Affari Istituzionali (Rettorato, Via S. Maria in Gradi, 4 Viterbo) entro le ore 13.00 di lunedì 25 novembre 2019 (quindicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni) con apposita dichiarazione sottoscritta. L'Ufficio resterà aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
- 2. Le candidature devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno il 10% degli iscritti alle relative liste elettorali:
 - professori ordinari : almeno 7 firme
 - professori associati: almeno 13 firme
 - ricercatori di ruolo: almeno 5 firme
- 3. Le sottoscrizioni e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 5

Pubblicità degli atti e norme di rinvio

- 1. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alle elezioni in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla costituzione degli organi di Ateneo: http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-
- 2. Le elezioni di cui al presente decreto sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina emanato con decreto rettorale n. 829/19 del 31 ottobre 2019.

Viterbo, 08.11.2019

IL RETTORE Prof. Stefano Ubertini

Journ T

DS
1) dec_ele_inter_Coll_2019

N QU